

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la cultura e l'istruzione

2008/0187(COD)

19.2.2009

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Alcuni operatori devono sostenere costi all'ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o d'altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità di popolazione e forti afflussi turistici in periodi di tempo limitati;

Motivazione

Si deve tener presente che alcuni operatori mobili possono avere costi superiori ad altri per l'installazione, la manutenzione e il miglioramento delle reti mobili, a causa delle circostanze menzionate nell'emendamento.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

(35) Inoltre, per evitare bollette esorbitanti gli operatori mobili devono offrire gratuitamente ai propri clienti in roaming, ***con particolare attenzione a studenti, persone che viaggiano per affari o giornalisti e assistenti dei media,*** la possibilità di stabilire in anticipo un tetto massimo di spesa per il roaming dati, informando il cliente, tramite apposito messaggio, quando sta per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite

prefissato, il servizio di roaming deve essere interrotto a meno che il cliente ne richieda esplicitamente la continuazione.

Motivazione

È un dato di fatto che studenti e persone che viaggiano per affari hanno bisogno più spesso di altri di scaricare dati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 40

Testo della Commissione

40. Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.

Emendamento

40. Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di una revisione condotta dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato. È necessario che la Commissione esamini l'efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, tenendo presente l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di comunicazioni mobili nella Comunità e la loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario. ***A lungo termine gli sviluppi del mercato e della tecnologia, come il VoIP, potranno rendere superflua la regolamentazione. È opportuno che la Commissione sorvegli questi sviluppi e gli eventuali ostacoli che i nuovi sviluppi tecnologici possono incontrare nell'ottenere accesso al mercato.***

Motivazione

Secondo la Commissione il mercato e gli sviluppi tecnologici potranno a lungo termine rendere superflua la regolamentazione. VoIP ha modificato la telefonia fissa, preparando la strada a servizi voce meno costosi e servizi innovativi. L'avvento delle reti 3G e degli hotspot WiFi sta portando a nuovi sviluppi dei servizi mobili. Stanno emergendo anche nuovi

telefonini capaci di offrire telefonia mobile su IP. Tuttavia la telefonia mobile IP si prevede che diverrà realtà soltanto a medio termine, e il traffico voce non si trasferirà in misura significativa sul VoIP prima del 2013-2015, dopo il periodo preso in considerazione per la proroga del regolamento sul roaming.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità, ***con particolare attenzione a studenti, persone che viaggiano per affari nonché giornalisti e assistenti dei media***, non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori mobili e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta dei consumatori.

Motivazione

I giovani e specialmente gli studenti comunicano per lo più via SMS, il più economico tra i mezzi di comunicazione rapida. Specialmente oggi che tutti auspicano una maggiore mobilità degli studenti, dobbiamo garantire che gli operatori non approfittino della popolarità di questo tipo di comunicazione. D'altro canto, gli uomini d'affari sono quelli che più spesso hanno bisogno di scaricare un file mentre si trovano all'estero. Citiamo perciò in particolare queste due categorie di viaggiatori, che sono quelle maggiormente colpite dalle tariffe eccessive.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 4 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alcuni operatori sostengono costi all'ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o d'altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità di popolazione e forti afflussi turistici in periodi di tempo limitati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 11 – punto 11

Regolamento (CE) n. 717/2007

Articolo 6 bis – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni tariffarie personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a

2. Al più tardi dal 1° luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi in roaming e contiene informazioni ***essenziali*** personalizzate in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di roaming dati regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Le informazioni tariffarie ***essenziali*** personalizzate vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming quando questi ***entra in un altro Stato membro o*** comincia ad utilizzare un servizio di roaming dati regolamentato in uno Stato membro diverso dalla sua rete d'origine, per la prima volta dopo l'ingresso in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite senza indebito ritardo e gratuitamente, con mezzi adeguati a

facilitarne la ricezione e la comprensione.

facilitarne la ricezione e la comprensione.

Motivazione

Informazioni essenziali personalizzate: formulazione utilizzata nell'articolo 6 dell'attuale regolamento.

Offerta di informazioni allorché il cliente in roaming entra in un altro Stato membro o comincia ad utilizzare un servizio regolamentato di roaming dati: per taluni casi di utilizzo, è tecnicamente difficile determinare il momento preciso in cui si "comincia ad utilizzare" il servizio dati (ad esempio per Blackberry e per i dispositivi che sono "always on", sempre in funzione). Pertanto la disposizione deve fare riferimento, in alternativa, al momento d'ingresso in un altro Stato membro.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 717/2007 (telefonia mobile) e della direttiva 2002/21/CE (comunicazioni elettroniche)
Riferimenti	COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)
Commissione competente per il merito	ITRE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 9.10.2008
Relatore per parere Nomina	Manolis Mavrommatis 23.10.2008
Esame in commissione	20.1.2009
Approvazione	17.2.2009
Esito della votazione finale	+: 29 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras